


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI



Varese, 22 marzo 2017

REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI

INDICE

ART. 1	Oggetto e finalità.
ART. 2	Accertamento del credito.
ART. 3	Termine di riscossione.
ART. 4	Modalità di riscossione.
ART. 5	Solleciti, diffide, costituzione in mora ed iscrizione a ruolo del debitore.
ART. 6	Crediti di modesta entità.
ART. 7	Pagamento rateale del debito.
ART. 8	Crediti in contestazione.
ART. 9	Termini per il recupero dei crediti (prescrizione).
ART. 10	Ricognizione delle principali tipologie di crediti gestiti dalle diverse articolazioni organizzative. Aziendali.
ART. 11	Rinvio.
ART. 12	Entrata in vigore.
ART. 13	Aggiornamenti ed implementazioni.
ART. 14	Esclusioni.

ART. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei crediti nonché le azioni da porre in essere in caso di insolvenza degli stessi. Esso individua inoltre le principali tipologie di crediti gestiti dalle diverse Strutture Aziendali e rafforza le misure in essere per la registrazione a bilancio dei crediti.

ART. 2
(Accertamento del credito)

Al verificarsi di qualsiasi fatto, evento e/o circostanza che legittima l'Azienda ad esigere una determinata somma di denaro, i responsabili delle Strutture Aziendali che, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ne rilevino l'insorgenza, sono tenuti in via preliminare a verificare la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Espletata la predetta verifica preliminare essi provvedono alla formalizzazione dell'esistenza del credito che, in base alla natura degli stessi, avviene:

- mediante emissione di fattura da parte della SC Risorse Economico finanziarie ovvero di altre Strutture Aziendali a ciò autorizzate (ad es. Sistemi di Accesso, ecc);
- mediante richiesta scritta di pagamento indirizzata al terzo debitore (ad es. crediti derivanti da rapporto di lavoro);

Per l'elenco delle tipologie di credito si rinvia al successivo art. 10.

Nel caso in cui il credito non sia originariamente inserito in contabilità in conseguenza dell'emissione della fattura, ciascuna struttura interessata, di norma entro il mese di febbraio per l'esercizio precedente, comunica alla S.C. Economico-finanziaria gli elementi necessari per la registrazione del credito e del ricavo correlato. A tale scopo ciascuna Struttura si raccorda direttamente con la S.C. Economico-finanziaria.

ART. 3
(Termine di riscossione)

Se il termine per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del debitore non risulta fissato convenzionalmente tra le parti (contratto, convenzione, etc.), lo stesso si intenderà decorso allo scadere del 30° giorno successivo alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. La

relativa fattura e/o richiesta di pagamento pertanto dovranno riportare espressamente il termine di scadenza. Sono fatti salvi i diversi termini di pagamento previsti dall'art.4 comma 2 del D.Lg.9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i. per le transazioni commerciali, ove applicabili.

ART. 4 (Modalità di riscossione)

Le modalità di estinzione dell'obbligazione del debitore devono essere riportate su ogni documento emesso per la richiesta del pagamento e debbono garantire la riconducibilità del pagamento effettuato alla fattura o alla richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Di norma deve essere previsto che il pagamento stesso avvenga, a cura e spese del debitore mediante accredito sul c/c bancario intrattenuto con l'Istituto di credito "Tesoriere", ferma restando la legittimità delle altre forme di pagamento ammesse dall'Azienda e rese pubbliche sul sito aziendale.

ART. 5 (Solleciti, diffide, costituzione in mora ed iscrizione a ruolo del debitore)

Le Strutture Aziendali competenti provvedono alle rispettive scadenze a verificare lo stato di pagamento dei crediti pendenti.

In caso di rilevazione di un mancato pagamento ciascuna Struttura Aziendale provvede ad inviare nota di **diffida e messa in mora** ex art. 1219 del codice civile, salvi gli altri casi di mora automatica ex lege, utilizzando ove possibile la posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata a.r., con invito a saldare il debito verso l'Azienda entro e non oltre il termine perentorio di 30 gg, specificando:

1. il numero, la data e l'importo delle fatture (o analogo documento) non ancora pagate, ovvero il riferimento della prima richiesta di pagamento;
2. le modalità di pagamento;
3. i termini entro cui ottemperare.

Nel caso in cui il terzo debitore paghi nei termini, la Struttura Aziendale competente provvede all'archiviazione della pratica.

Nel caso in cui, decorso il termine di scadenza senza che il debitore abbia provveduto a saldare il debito, sono dovuti gli interessi, in conformità alla previsione di cui all'art. 1224

c.c., dal giorno della mora e sino alla data di effettivo pagamento, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda di richiedere il maggior danno.

Ove la misura degli interessi legali di cui al comma precedente non risulti precedentemente fissata in un atto di natura negoziale (ad. es. interessi moratori ex art. 5 del d. lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali) , il relativo saggio applicabile è quello legale di cui all'art. 1284 c.c..

A tale scopo si procede come segue:

- le Strutture Aziendali che hanno emesso fattura procedono direttamente all'iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei sistemi on line del concessionario per la riscossione Equitalia Nord S.p.A.;
- le altre Strutture Aziendali che hanno effettuato l'accertamento del credito di cui al precedente art. 2 mediante richiesta scritta, trasmettono prontamente alla SC Risorse Economico Finanziarie gli atti completi affinché la stessa proceda alla iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei sistemi on line del concessionario per la riscossione Equitalia Nord S.p.A.;
- la Struttura Sistemi di accesso, Convenzioni e libera professione provvede direttamente all'iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei sistemi on line del concessionario per la riscossione Equitalia Nord S.p.A. in caso di mancato pagamento di ticket o di ritiro referti e/o documentazione clinica.

Art. 6 (Crediti di modesta entità)

Ai fini del presente Regolamento si considerano crediti di modesta entità i crediti pari o inferiori ad euro 10,33 e ciò tenuto conto della DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 riguardante le regole di sistema per l'anno 2013 che prevede l'iscrizione a ruolo dei ticket di importo superiore ad euro 10,33. Detta soglia viene automaticamente aggiornata in caso di nuove indicazioni regionali.

Per i suddetti crediti si procede unicamente ad un sollecito mediante posta prioritaria. In caso di mancato pagamento dopo il primo sollecito i crediti di modesta entità possono essere stralciati previa adozione di apposito provvedimento deliberativo del Direttore Generale, predisposto di norma a fine anno ed in via ricognitorio-riepilogativa a cura della Struttura Aziendale competente. Ai fini di cui al presente capoverso i crediti in essere nei confronti del medesimo debitore devono essere cumulati.

Art. 7
(Pagamento rateale del debito)

E' possibile consentire il pagamento rateale del debito su richiesta del debitore, nel caso in cui il medesimo versi in condizioni personali, debitamente documentate o autocertificate, che non gli consentano di pagare il debito in unica soluzione. A tale scopo ciascuna Struttura Aziendale acquisisce la preventiva autorizzazione direzionale ovvero si dota di procedure operative interne validate preliminarmente dalla Direzione.

ART. 8
(Crediti in contestazione)

Nel caso in cui pervengano contestazioni da parte del debitore circa l'importo richiesto ovvero la natura dell'addebito effettuato, l'ufficio che ne aveva proposto l'addebito dovrà valutare le controdeduzioni del debitore e nel caso in cui accerti la fondatezza delle stesse dovrà proporre lo storno, totale o parziale, del credito. L'accoglimento delle contestazioni con il conseguente storno parziale o totale deve risultare da atto scritto e motivato della Struttura Aziendale.

Art. 9
(Termini per il recupero dei crediti - prescrizione)

I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2934 e ss. del codice civile secondo le disposizioni ivi contenute e secondo quelle previste da eventuali leggi speciali. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso del termine decennale.

Art. 10
(Ricognizione delle principali tipologie di crediti gestiti dalle Strutture Aziendali)

1. **Struttura S.C. Risorse Economico Finanziarie:**
 - 1.1. crediti da convenzioni attive;
 - 1.2. crediti da prestazioni sanitarie verso stranieri STP;
 - 1.3. crediti per prestazioni sanitarie verso pazienti solventi (italiani e stranieri);
 - 1.4. crediti per altre prestazioni e servizi;
 - 1.5. crediti da prestazioni sanitarie in regime di libera professione ambulatoriale d'equipe;

2. **Struttura Sistemi di accesso, Convenzioni e libera professione:**
 - 2.1. crediti derivanti a libera professione ambulatoriale individuale;
 - 2.2. crediti derivanti da libera professione in regime di ricovero;
 - 2.3. crediti derivanti da ticket e da mancato ritiro dei referti e/o documentazione clinica;
3. **Struttura Risorse Umane:**
 - 3.1. crediti da rapporto di lavoro dipendente e lavoro flessibile, libero professionale, specialisti ambulatoriali, etc. etc.);
4. **Struttura Approvvigionamenti:**
 - 4.1. crediti derivanti da contratti attivi (es servizio di distributori bevande e snack...);
 - 4.2. crediti derivanti da richieste di note di accredito (per errori di fatturazione da parte dei fornitori);
 - 4.3. crediti derivanti da applicazioni di penali nei confronti di fornitori inadempienti;
5. **Struttura Tecnico Patrimoniale:**
 - 5.1. crediti da contratti attivi (ad es. contratti di locazione, concessioni, etc. etc.);
 - 5.2. applicazione di penali previste nei contratti di lavori, forniture e servizi;
6. **Struttura Ingegneria Clinica:**
 - 6.1. crediti derivanti da applicazioni di penali nei confronti di fornitori inadempienti;
7. **Struttura Affari generali e Legali:**
 - 7.1. crediti derivanti da Sentenze di condanna della Corte dei Conti.

**Art. 11
(Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e, in generale, della normativa vigente.

**Art. 12
(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento deliberativo.

Contestualmente all'adozione del provvedimento deliberativo di approvazione il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda, in coerenza con la normativa in vigore in materia di trasparenza.

Art. 13
(Aggiornamenti ed implementazioni)

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifica ad esito del processo soppressione di Equitalia, tenendo conto delle misure normative ed organizzative che saranno disposte a livello nazionale e regionale e che andranno a delineare il successivo quadro di riferimento operativo.

Art. 14
(Esclusioni)

Il presente Regolamento non si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti da possibile responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in conseguenza di fatti dolosi o colposi di terzi in danno dell'Azienda e ciò in quanto tale fattispecie non possiede i necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.